

## **CV233 - SIXT RENT A CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE**

Provvedimento n. 30178

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le proprie decisioni del 4 novembre 2021, 18 gennaio 2022 e 29 marzo 2022 con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 23, commi 1 e 5, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

**1.** SIXT Rent A Car S.r.l. (di seguito "SIXT", "Parte" o "professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo. SIXT svolge attività di autonoleggio a breve termine senza conducente.

### **II. LA CLAUSOLA OGGETTO DI VALUTAZIONE**

**2.** La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle "Condizioni Generali di Noleggio" (di seguito CGN) predisposte da SIXT per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito del professionista [www.sixt.it](http://www.sixt.it).

**3.** Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nella lettera J.4 delle CGN, di seguito trascritta:

#### **"J. : Responsabilità civile del noleggiante**

[...]

4. *Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera Sixt dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 31,97 EUR più IVA a meno che il noleggiante dimostri che Sixt abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di Sixt al risarcimento dei danni ulteriori.*

[...]"

### **III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE**

#### **a) L'iter del procedimento**

**4.** Sulla base delle segnalazioni pervenute<sup>1</sup> ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo, in data 2 luglio 2021 è stato avviato il procedimento CV233 nei confronti di SIXT Rent A Car S.r.l.

**5.** Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a SIXT che la clausola inserita nelle Condizioni generali di noleggio – trascritta al punto II del presente provvedimento - avrebbe potuto essere vessatoria ai sensi degli articoli ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del Codice del Consumo.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto a SIXT di fornire elementi tali da superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33 del Codice del Consumo.

**7.** Informata l'Autorità nella sua adunanza del 20 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Regolamento, in pari data è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tramite la

---

<sup>1</sup> [Cfr. segnalazioni prot. n. 72064 del 28/9/2020 e n. 24952 del 1/3/2021.]

pubblicazione per 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato la sola associazione di consumatori Codacons<sup>2</sup>.

**8.** La Parte non è intervenuta nel procedimento e non ha fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni trasmesse dall'Autorità, anche in sede pre-istruttoria, nonostante la rituale e corretta ricezione di ogni comunicazione trasmessa via PEC.

**9.** Nella sua adunanza del 4 novembre 2021, l'Autorità ha disposto la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento nonché di garantire alla Società un adeguato diritto alla difesa. Il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, nell'adunanza del 18 gennaio 2022, di ulteriori sessanta giorni, anche alla luce della modifica al Codice della Strada intervenuta con Legge 9 novembre 2021, n. 156. Con decisione del 29 marzo 2022 è stata deliberata un'ulteriore proroga di cinquantotto giorni del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa e un adeguato contraddittorio in ragione della conclusione della fase istruttoria. Il professionista ha ricevuto la comunicazione delle predette decisioni di proroga in data, rispettivamente, 5 novembre 2021, 20 gennaio 2022 e 29 marzo 2022.

**10.** In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

#### **b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità**

**11.** Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, il 23 agosto 2021 è pervenuto il contributo da parte del Codacons volto ad illustrare i profili di vessatorietà dallo stesso riscontrati rispetto alla clausola oggetto di istruttoria. In particolare, il Codacons ha sostenuto la vessatorietà della clausola in esame in base alle disposizioni del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che la medesima clausola introdurrebbe una penale gravosa per l'utente, oltre che ingiustificata, ed in quanto tale sarebbe vessatoria ai sensi dell'art 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo.

#### **c) Le recenti modifiche normative**

**12.** Il quadro normativo di riferimento nel settore dell'autonoleggio senza conducente è stato di recente sostanzialmente innovato dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "*disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*" (c.d. "*DL Infrastrutture*"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, ed entrata in vigore a decorrere dal 10 novembre 2021, che ha modificato diversi articoli del Codice della Strada (di seguito CDS). In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, è stato modificato l'articolo 196 CdS (derubricato "*Principio di solidarietà*") introducendo l'espressa previsione ai sensi della quale, nei casi di noleggio senza conducente (di cui all'articolo 84 CdS), "*il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione*".

**13.** Pertanto, sulla base della modifica normativa intervenuta nel corso del procedimento istruttorio, la responsabilità solidale passiva delle imprese di autonoleggio rispetto alle infrazioni del CDS è stata espressamente esclusa dalla previsione normativa che pone l'obbligo di pagamento delle sanzioni relative a infrazioni commesse durante il periodo di noleggio esclusivamente a carico dei clienti.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**14.** Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto la clausola indicata al punto II del presente provvedimento che è connotata da profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo.

**15.** Occorre, *in limine*, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>3</sup>, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE, recepita negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione. Nella sua costante giurisprudenza, la Corte ha sottolineato la natura e l'importanza dell'interesse pubblico alla tutela dei consumatori, proprio in ragione di siffatta posizione di inferiorità, che li induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

**16.** Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e

---

<sup>2</sup> [Cfr. comunicazione prot. n. 66795 del 23/8/2021.]

<sup>3</sup> [Cfr., *ex multis*, le sentenze della Corte di Giustizia del 4 giugno 2020, causa C 495/19 e dell'11 marzo 2020, causa C-511/17.]

degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

**17.** Infatti, nello specifico caso di violazione di "norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge", accertata e notificata a SIXT dall'ente competente, la clausola in esame, contenuta nella lettera J.4 CGN, impone al cliente consumatore il pagamento di un importo pari a € 31,97 più IVA per ciascuna pratica, distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata<sup>4</sup>, a titolo di penale o altro titolo equivalente, in aggiunta al pagamento di "ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni".

**18.** Siffatta clausola penale risulta ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell'attività gestionale che il professionista è tenuto a svolgere, in qualità di proprietario dell'autoveicolo noleggiato, a seguito della notifica di una violazione alle suddette norme di legge e/o pretese di terzi connesse alla circolazione dei veicoli in locazione, che si sostanzia in concreto: (i) nella mera comunicazione, all'ente accertatore che ha comminato la relativa sanzione amministrativa pecuniaria o avanzato altre pretese, dei dati anagrafici e identificativi del cliente che aveva noleggiato il veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all'ente accertatore.

**19.** In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una violazione di norme di legge o di altre pretese di terzi in relazione alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 31,97 più IVA a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche di ogni ammenda/contravvenzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente eccessiva nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che SIXT è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato, considerato peraltro che il professionista si qualifica come operatore "low cost"<sup>5</sup>) e (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento).

**20.** A tal proposito, dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi tali da superare la presunzione legale di vessatorietà, atteso peraltro che il professionista non ha fornito le informazioni richieste né, tanto meno, altri elementi utili ai fini della valutazione della clausola in oggetto. La vessatorietà di tale clausola risulta inoltre corroborata dalla recente riforma normativa in relazione al Codice della Strada, in virtù della quale è stata espressamente esclusa la responsabilità solidale passiva in capo alle imprese di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni accertate nel corso del periodo di noleggio<sup>6</sup>.

**21.** Di conseguenza, a carico degli autonoleggiatori sussiste soltanto un mero onere di comunicazione, agli enti accertatori, delle generalità del cliente consumatore, affinché il verbale possa essere correttamente notificato a quest'ultimo soggetto, nella sua qualità di effettivo responsabile dell'infrazione oggetto di contestazione. Pertanto, l'ammontare della prevista penale risulta evidentemente sproporzionato in considerazione delle predette attività che SIXT è chiamata effettivamente a svolgere nonché in considerazione del costo giornaliero del noleggio e del possibile ammontare delle sanzioni o degli importi a diverso titolo dovuti.

**22.** In conclusione, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone - e, peraltro, può addebitare sulla carta di credito del cliente in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio - sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

---

<sup>4</sup> [Cfr. lettera E.4 CGN, che prevede: "Salvo quanto eventualmente diversamente concordato, Sixt provvederà a chiedere il pagamento, ovvero una pre-autorizzazione sulla carta di credito del cliente di importo pari alla somma del canone di noleggio, tutti gli eventuali altri oneri pattuiti insieme all'importo dovuto a titolo di cauzione." [sottolineatura in originale].]

<sup>5</sup> [Nella homepage del sito del professionista (<https://www.sixt.it/#/>) è riportata, in basso, in corrispondenza con la sezione "SIXT in Italia", la seguente dicitura: "SIXT AUTONOLEGGIO - PRENOTA LA TUA AUTO A NOLEGGIO LOW COST ONLINE Benvenuti in <https://www.sixt.it/#/> Autonoleggio. Fondata a Monaco, in Germania, nel 1912 SIXT è oggi una delle compagnie internazionali di noleggio auto economico e mobilità leader nel mondo. [...]".]

<sup>6</sup> [A tal proposito, l'associazione di categoria ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, nel comunicato stampa disponibile sul proprio sito web (alla pagina [https://www.aniasa.it/aniasa/area-stampa/public/comunicati\\_stampa/4673](https://www.aniasa.it/aniasa/area-stampa/public/comunicati_stampa/4673)), evidenzia che tale previsione normativa "chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto". In questo modo - prosegue l'associazione - si pone fine a una "pratica sbagliata e pericolosa", ossia quella di rivalersi direttamente sulle imprese di autonoleggio per una riscossione più agevole e sicura delle contravvenzioni emesse.]

RITENUTO che per la clausola oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che SIXT non ha fornito elementi per superare tale presunzione;

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà della clausola oggetto della presente valutazione sul sito istituzionale dell'Autorità e su quello di SIXT [www.sixt.it](http://www.sixt.it) ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento;

RITENUTO congruo determinare in trenta giorni consecutivi la durata della predetta pubblicazione sul sito [www.sixt.it](http://www.sixt.it) e che non sussistono, inoltre, particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

#### DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari ad euro € 31,97 + IVA a carico del cliente consumatore "a parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio", integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

#### DISPONE

a) che la società SIXT Rent Car S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi sulla *home page* del sito internet [www.sixt.it](http://www.sixt.it) con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito di SIXT Rent Car S.r.l. [www.sixt.it](http://www.sixt.it);

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* su cui verrà pubblicato l'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

---

## CV233 – SIXT RENT A CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 30178

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento CV233 - SIXT RENT A CAR -SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE nei confronti della società SIXT Rent A Car S.r.l. (di seguito "SIXT", "Parte" o "professionista").

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle "Condizioni Generali di Noleggio" (di seguito CGN) predisposte da SIXT per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito del professionista [www.sixt.it](http://www.sixt.it). Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola contenuta nella lettera J.4 delle CGN, di seguito trascritta:

**"J. : Responsabilità civile del noleggiante**

[...]

4. Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera Sixt dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 31,97 EUR più IVA a meno che il noleggiante dimostri che Sixt abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di Sixt al risarcimento dei danni ulteriori.

[...]"

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una violazione di norme di legge o di altre pretese di terzi in relazione alla circolazione dei veicoli in locazione, la previsione di un importo di € 31,97 più IVA a carico del cliente consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche di ogni ammenda/contravvenzione/onere, risulta dunque ingiustificata e manifestamente eccessiva nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che SIXT è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato, considerato peraltro che il professionista si qualifica come operatore "low cost") e (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento).

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari ad euro € 31,97 + IVA a carico del cliente consumatore "a parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi

*di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio", integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;*

[OMISSIS]